

L'ingiunzione di pagamento di un assegno periodico a favore delle persone conviventi da parte dell'indagato, soggetto alla misura dell'obbligo di allontanamento, ai sensi dell'art. 282-bis c. 3 c.p.p. Un uso improprio della giurisdizione penale in ambito civilistico?

di **Alessandro Continiello**

Sommario. 1. Introduzione. - 2. Analisi della norma. - 3. Criticità. - 4. Conclusioni.

1. Introduzione.

L'analisi che si andrà a compiere si focalizzerà su un'ipotesi specifica, ossia nel caso in cui, con l'applicazione della misura cautelare personale coercitiva non custodiale, ai sensi dell'articolo 282 *bis* del Codice di procedura penale, su espressa richiesta del Pubblico Ministero, il Giudice imponga all'indagato, attinto dalla misura in esame, la dazione di un "assegno periodico" a favore delle persone conviventi, *contra voluntatem* dell'obbligato. La circostanza che un Magistrato penale si 'sostituisca', pur temporaneamente per così dire, per deliberare statuizioni di natura prettamente civilistica, potrebbe non sorprendere se solo si considera, ad esempio, le ulteriori ipotesi previste dagli articoli 538 ('condanna per la responsabilità civile') e 539 del Codice di procedura penale ('condanna generica ai danni e provvisoria'). Nel primo caso, infatti, il Giudice, allorquando emette una sentenza di condanna, decide altresì sulla domanda per (le restituzioni e) il risarcimento del danno, proposta a norma degli articoli 74 e seguenti del Codice di procedura penale. Sempre ai sensi del citato articolo, il secondo comma prevede espressamente che: <<Se pronuncia condanna al risarcimento del danno, il Giudice provvede anche alla liquidazione, salvo che sia prevista la competenza di un altro Giudice>>¹: tuttavia, se le prove acquisite non lo consentano, il Giudice può pronunciare condanna generica, ex art. 539 c.p.p. Dunque, contestualmente all'emissione

¹ La Corte Costituzionale, con sentenza del 25 maggio – 12/07/2022 n. 173, ha dichiarato <<l'illegittimità costituzionale dell'art. 538 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che il Giudice, quando pronunci sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131 *bis* del Codice penale, decida sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, a norma degli artt. 74 ed ss. cod. proc. pen.>> - in www.brocardi.it (art. 538 c.p.p.)

della sentenza di condanna, l'organo giudicante è tenuto a definire anche sull'azione civile esercitata nel processo penale. Nel caso in cui le prove acquisite non consentissero la liquidazione del danno, pronuncia comunque condanna generica (*an*) e rimette le parti al Giudice civile (per il *quantum*). In aggiunta, a richiesta della parte civile, l'imputato (e il responsabile civile) sono condannati al pagamento di una provvisionale nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova (a. 539). Ebbene, come si è potuto leggere, l'organo giudicante, nel processo penale, ha un cosiddetto 'margine di manovra' anche per quanto concerne la materia civile di natura patrimoniale: ma, ad avviso dello scrivente, quanto previsto nell'articolo oggi in esame, il 282 *bis* c.p.p., specificatamente al comma terzo e seguenti rappresenta, per certi aspetti, un *quid pluris*, pur con dei chiaroscuri che si proveranno ad analizzare nelle loro singole peculiarità. Trattasi della norma speculare, per molti aspetti, a quella contenuta nel Codice civile, ai sensi dell'articolo 342 *ter*², in merito ai cosiddetti 'ordini di protezione', nonché all'art. 437 *bis* 70³ Codice di procedura civile.

² Art. 342 *ter* c.c. Con il decreto di cui all'articolo 342 *bis* il Giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro. Il Giudice può disporre, altresì, ove occorra l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante. Con il medesimo decreto il Giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a un anno e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario. Con il medesimo decreto il Giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso Giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della Forza pubblica e dell'ufficiale sanitario.

³ Art. 437 *bis* 70 c.p.c.: Con il decreto di cui all'articolo 473-*bis*.69 il Giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove

2. Analisi della norma.

Si esamini ora la disposizione in esame nel suo complesso, per poi soffermarsi su quanto di stretta competenza in questa dissertazione. L'articolo 282 *bis* c.p.p. ('allontanamento dalla casa familiare') è stato inserito nell'anno 2001 con la legge n. 154. L'articolo unico della legge citata ha operato un intervento di tipo soppressivo sul dettato dell'articolo 342-*bis* del Codice civile, in materia di 'ordini di protezione contro gli abusi familiari'. L'articolo 342-*bis* c.c. è stato inserito nell'ordinamento dalla legge 4 aprile 2001, n. 154 ("Misure contro la violenza nelle relazioni familiari") approvata nel corso della XIII Legislatura, che ha inserito un sistema di tutela contro il fenomeno della violenza domestica basato sull'impiego di strumenti penalistici e civilistici. In sede penale, la legge 154/2001 ha dunque introdotto la nuova misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare (art. 282-*bis* c.p.c.): chi subisce la misura (coniuge, convivente o altro componente del nucleo familiare) deve lasciare immediatamente la casa, e solo il Giudice può concedere l'autorizzazione al

occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal beneficiario dell'ordine di protezione, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro o di salute. Il Giudice può altresì disporre, ove occorra, l'intervento dei servizi sociali del territorio, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati, nonché il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante. Con il medesimo decreto il Giudice, nei casi di cui al primo e al secondo comma, stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a un anno e può essere prorogata, su istanza di parte o, in presenza di minori, del Pubblico ministero, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario. Con il medesimo decreto il Giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso Giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della Forza pubblica e dell'ufficiale sanitario. Nota: La disciplina degli 'ordini di protezione' contro gli abusi familiari era contenuta in parte nel Codice civile (articoli 342- *bis* e 342- *ter*) ed in parte nel Codice di procedura civile (articolo 736 *bis* Cpc). Il D.lgs. 22 ottobre 2022 n. 149 riordina la materia per intero all'interno degli articoli 473-*bis*.69 – 473-*bis*.71 Cpc , contenuti nella Sezione VII ("*Degli ordini di protezione contro gli abusi familiari*") del Capo III dedicato alle *disposizioni speciali* del nuovo Titolo IV - *bis* del Libro II.

rientro. Con lo stesso provvedimento il Magistrato può vietare di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa (il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia d'origine o dei congiunti più prossimi). L'applicazione della nuova misura cautelare si pone come un'alternativa alla custodia in carcere ma non la esclude: nei casi più gravi, infatti, può anche essere disposta la misura coercitiva privativa della libertà. La norma è applicabile ai procedimenti per delitti puniti con pena superiore, nel massimo, a tre anni: di fatto, oltre che per la violenza sessuale, se commessa in famiglia, anche per i delitti di maltrattamento, lesioni personali gravi e gravissime. Restano escluse le minacce, le ingiurie e le lesioni lievi, se non reiterate fino a diventare maltrattamenti. Come tutte le misure cautelari anche questa richiede l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza, il pericolo di reiterazione di delitti, il criterio della proporzionalità tra gravità del fatto e misura prescelta. In sede civile sono stati inseriti nel Codice civile gli articoli 342-*bis* ('Ordini di protezione contro gli abusi familiari') e 342-*ter* ('Contenuto degli ordini di protezione'), per ottenere la tutela della vittima anche quando sussista soltanto un'accertata situazione di tensione e non necessariamente un reato. Diversamente dalla misura penalistica, le cui condizioni di applicabilità sono fissate in via generale per tutte le misure cautelari, il presupposto positivo che legittima l'adozione dell'ordine in sede civile consiste nel "grave pregiudizio all'integrità fisica e morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente", mentre il presupposto negativo è che "il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio". L'ordine di protezione è un provvedimento d'urgenza che il Giudice adotta con decreto su istanza di parte, per una durata massima di sei mesi prorogabili in presenza di gravi motivi, con cui sono ordinati la cessazione della condotta e l'allontanamento dalla casa familiare con eventuale ordine di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante; sono altresì dettate le specifiche modalità di adempimento ed è eventualmente disposto l'intervento dei servizi sociali o di un centro di mediazione familiare nonché il pagamento periodico di un assegno (art. 342-*ter* c.c.). Chiunque violi l'ordine di protezione - ma anche analoghi provvedimenti assunti nei procedimenti di separazione e di divorzio - è soggetto alla pena della reclusione fino a tre anni o della multa. Prima dell'intervento normativo in commento, in relazione al tipo di abuso familiare, potevano scattare diverse modalità di tutela, ai sensi della legge n. 154/2001. In particolare, la tutela civile era attivabile soltanto: 1) qualora la condotta non costituisse reato (su istanza di parte attraverso l'ordine di protezione contro gli abusi familiari se la condotta è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale, ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente); 2) qualora la condotta costituisse reato perseguibile su istanza di parte (se la condotta è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, sempre su istanza di parte, attraverso l'ordine di protezione contro gli abusi familiari). In questo caso, se il delitto è punito

con pena superiore nel massimo a tre anni, è possibile anche l'applicazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare. In caso di condotta che costituisca reato perseguibile d'ufficio la tutela civile, attraverso l'ordine di protezione, era comunque esclusa e si potevano verificare le seguenti due ipotesi: 1) per delitto punito con pena superiore nel massimo a tre anni, possibilità di applicazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare; 2) per delitto punito con pena inferiore nel massimo a tre anni, impossibilità di disporre alcun tipo di misura. La legge 304/2003 ha, dunque, ovviato a queste due ultime ipotesi, scongiurando ogni possibile esclusione della tutela civile, non ragionevole in particolare in occasione delle forme di abuso più gravi; e ogni applicazione di tipo alternativo degli strumenti civilistici o penalistici di tutela, peraltro non giustificabile alla luce della diversa funzione assolta da essi (misura cautelare per quelli penalistici, tutela della persona offesa per quelli civilistici).⁴

Le successive modificazioni all'articolo 282 *bis* Codice di procedura penale, sono intervenute *in primis* nel 2012 e 2013 (l. n. 172/2012 e l. n. 119/2013), nel 2018 (l. n. 132/2018) e successivamente nel 2022 (d.lgs. n. 149/2022) e nel 2023 (l. n. 168/2023). La *ratio legis* sta nella garanzia di maggior tutela contro il fenomeno della violenza nelle relazioni familiari, al fine di evitare che vengano realizzati – o si continuino a perpetrare – reati di violenza all'interno delle mura domestiche. Come già indicato nella premessa/introduzione, trattasi di una misura cautelare comprimente la libertà personale, coercitiva non custodiale, *ergo* dev'essere applicata da un Giudice su richiesta della pubblica accusa. A corollario si ricorda che, con la legge n. 119 del 2013, è stata inserita nel nostro Codice di procedura l'analogia figura (in questo caso una misura c.d. pre-cautelare) dell'allontanamento d'urgenza della casa familiare, ai sensi dell'art. 384 *bis* cod. proc. pen.⁵: misura che va disposta dagli ufficiali e agenti di Polizia

⁴Fonte: Servizio Studi della Camera dei Deputati, in https://leg15.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/testi/02/02_cap09_sch01.htm#:~:text=In%20sede%20penale%2C%20la%20legge,concedere%20l'autorizzazione%20al%20rientro.

⁵ Art. 384 *bis* c.p.p.: <<1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del Pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282-*bis*, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa. La Polizia giudiziaria provvede senza ritardo all'adempimento degli obblighi di informazione previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni. 2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo. Si osservano le disposizioni di cui

Giudiziaria, previa autorizzazione del Pubblico Ministero, in presenza di specifiche circostanze (*melius*, "ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa"), con successiva convalida da parte del Giudice (G.I.P.), di cui all'art. 390 c.p.p. (nota: peraltro è sempre possibile, in questi casi, procedere con giudizio direttissimo).⁶ Degna di nota è una recente pronuncia della Suprema Corte, proprio in tema di allontanamento d'urgenza, *ex art. 384 bis* c.p.p., che si è soffermata sul concetto di coabitazione - argomento di utilità anche per le ipotesi previste dall'art. 282 *bis* c.p.p. -, al fine di poter adottare/ottenere tale misura pre-cautelare. Se ne riportano alcuni passaggi: << Con ordinanza del 5 settembre 2022, il Giudice per le indagini preliminari ha rigettato la convalida del provvedimento disposto di urgenza dai Carabinieri, previa autorizzazione

all'articolo 381, comma 3. Della dichiarazione orale di querela si dà atto nel verbale delle operazioni di allontanamento. 2-*bis*. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 384, anche fuori dei casi di flagranza, il Pubblico ministero dispone, con decreto motivato, l'allontanamento urgente dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti della persona gravemente indiziata di taluno dei delitti di cui agli articoli 387-*bis*, 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 612-*bis* del codice penale o di altro delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave e attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del Giudice. 2-*ter*. Entro quarantotto ore dall'esecuzione del decreto di cui al comma 2-*bis*, il Pubblico ministero richiede la convalida al Giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo nel quale il provvedimento di allontanamento d'urgenza è stato eseguito. 2-*quater*. Il Giudice fissa l'udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone avviso senza ritardo al Pubblico ministero e al difensore. 2-*quinquies*. Il provvedimento di allontanamento d'urgenza diviene inefficace se il Pubblico ministero non osserva le prescrizioni del comma 2-*ter*. 2-*sexies*. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo>>. Nota: sulle 'criticità' di tale norma, vedasi https://www.diritto.it/wp-content/uploads/2015/04/pdf_37018-1.pdf

⁶ L'art. 449 c.p.p. al comma 5 (casi e modi del giudizio direttissimo: <<(..) Quando una persona è stata allontanata d'urgenza dalla casa familiare ai sensi dell'articolo 384-*bis*, la Polizia giudiziaria può provvedere, su disposizione del Pubblico ministero, alla sua citazione per il giudizio direttissimo e per la contestuale convalida dell'arresto entro le successive quarantotto ore, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. In tal caso la Polizia giudiziaria provvede comunque, entro il medesimo termine, alla citazione per l'udienza di convalida indicata dal Pubblico ministero>>.

del Pubblico ministero, del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ai sensi dell'art. 384 *bis* c.p.p. (..) Il Giudice dell'impugnata ordinanza non ha convalidato il provvedimento pre-cautelare adottato di urgenza del divieto di avvicinamento dai luoghi frequentati dalla persona offesa in quanto non conforme al modello legale che presuppone la "convivenza", motivo per cui non può parlarsi di "casa familiare" (..) Avverso la mancata convalida ha proposto ricorso il Pubblico ministero deducendo violazione di legge avuto riguardo all'art. 384-*bis* c.p.p. Erroneamente il Giudice per le indagini preliminari, lamenta il ricorrente, non ha convalidato il provvedimento pre-cautelare sul presupposto dell'assenza della convivenza tra l'indagato e la persona offesa, ritenendo che lo stesso possa essere adottato solo nel caso in cui il destinatario coabiti con la persona offesa, giustificandosi così l'espressa dizione "obbligo di allontanamento", e solo conseguentemente "divieto di avvicinamento" (..) Il Pubblico ministero ricorrente evidenzia che la motivazione adottata dal Giudice, seppure formalmente aderente alla normativa, nella sostanza ne pregiudica la compiuta attuazione poiché, nonostante sussistano i presupposti per l'intervento d'urgenza, s'impedisce il raggiungimento del fine per il quale la misura pre-cautelare è stata prevista. L'obbligo di allontanamento è strettamente correlato al divieto di avvicinamento e la persona non convivente sarebbe discriminata rispetto a quella già convivente, in maniera irrazionale e solo in conseguenza di un presupposto che, venuto meno al momento, pone i soggetti su piani identici. Se è vero che la norma è insuscettibile d'interpretazione analogica o estensiva, tuttavia, deve potersi applicare a quei casi, quali l'odierno, perfettamente sovrapponibili in parte alla fattispecie disciplinata in un momento conseguente al venire meno della coabitazione con persistenza del divieto di avvicinamento. Il ricorso è fondato per le ragioni e nei termini di cui in seguito. (..) Nel caso in esame non è emersa alcuna criticità nella valutazione effettuata dal Giudice della convalida quanto al rispetto dei termini, né all'astratta configurabilità di una delle ipotesi di reato di cui all'art. 282-*bis* c.p.p., comma 6. La criticità è, quindi, ravvisabile nell'ulteriore presupposto legittimante l'eseguito allontanamento, ossia, secondo il provvedimento impugnato, la condizione di convivenza nella casa familiare. In realtà, la norma che scaturisce dalla necessaria correlazione tra l'art. 384-*bis* e la portata dell'art. 282-*bis*, comma 6, espressamente richiamato dalla prima previsione, non richiede, già per ragioni letterali, che l'autore del delitto abiti attualmente presso l'immobile dal quale deve essere allontanato per ragioni di tutela della persona offesa. (..) Occorre, quindi, in relazione allo specifico caso in esame e nel pieno rispetto del divieto di applicazioni analogiche della norma in ragione del contenuto della stessa relativo alla limitazione della libertà personale, verificare il contenuto della nozione di convivenza e di casa familiare. (..) Attraverso l'esame della giurisprudenza civile di questa Corte emerge una nozione di convivenza non coincidente con la

semplice coabitazione (sez. 3 civ., ord. n. 9178 del 13/04/2018, Rv. 648590; sez. 3 civ., n. 7128 del 21/03/2013, Rv.625496). In particolare, il rapporto di convivenza, da intendere quale stabile legame tra due persone connotato da durata e significativa comunanza di vita e di affetti, è ravvisabile anche quando non sia contraddistinto da coabitazione. La giurisprudenza richiamata, nell'interpretazione adeguatrice delle norme, evidenzia come sia necessario prendere atto del mutato assetto della società, collegato alle conseguenze di una prolungata crisi economica, ma non originato soltanto da queste, dal quale emerge che, ai fini della configurabilità di una convivenza di fatto, il fattore coabitazione è destinato ad assumere ormai un rilievo recessivo rispetto al passato. Il cambiamento sociale che è ormai verificato nella società comporta che s'instaurino e si mantengano rapporti affettivi stabili a distanza con frequenza molto maggiore che in passato, e devono indurre a ripensare al concetto stesso di convivenza, la cui essenza non può risolversi nella coabitazione. Il dato della coabitazione, all'interno dell'elemento oggettivo della convivenza, è quindi attualmente un dato recessivo. La nozione di convivenza di fatto peraltro trova ora il suo supporto normativo nella legge n. 76 del 2016 che, all'articolo 1, definisce i conviventi di fatto come "due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile", individuando sempre l'elemento spirituale, il legame affettivo, e quello materiale o di stabilità, la reciproca assistenza morale e materiale, fondata in questo caso non sul vincolo coniugale e sugli obblighi giuridici che ne scaturiscono, ma sull'assunzione volontaria di un impegno reciproco. Lo stesso dicasi avuto riguardo alla nozione di vita familiare rilevante a norma dell'articolo 8 CEDU⁷, per la quale è necessario un legame affettivo qualificato da un progetto di vita in comune (sez. 1, ord. n. 7427 del 18/03/2020, Rv. 657489). Tali premesse dimostrano che, all'interno del nostro ordinamento, la nozione di convivenza non coincide con quella di coabitazione. Le specifiche esigenze di protezione delle previsioni penalistiche - oltre che di raccordo tra le varie fattispecie incriminatrici (e, si veda, al riguardo, lo sforzo ricostruttivo della sez. 6, n. 15883 del 16/03/2022, D., Rv. 283436 - 01, all'indomani della Corte Cost., sent. n. 98 del 2021) - impongono, in armonia con le superiori indicazioni, di ritenere che la

⁷ Articolo 8 della Convenzione– Diritto al rispetto della vita privata e familiare "1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui."

convivenza, pur quando non si accompagni alla coabitazione continuativa, permanga anche nelle fasi di crisi del rapporto quando quest'ultima non sia divenuta ormai irreversibile. Alla luce delle considerazioni espresse, può dunque ritenersi che, allorquando la convivenza, intesa come coabitazione già esistita, non sia più in atto, ma sussistano degli elementi in concreto che depongano per una perdurante frequentazione del soggetto di quel domicilio domestico anche in maniera occasionale o che consistano nel violento ripristino da parte dell'agente della situazione di condivisione del domicilio, appare corretto ravvisare anche l'ulteriore presupposto che legittima l'allontanamento da una casa che l' indagato continui a frequentare, anche contro la volontà della donna con cui ha intrattenuto la relazione. A ciò si aggiunga che, l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinarsi alla stessa, hanno un identico contenuto prescrittivo: l'art. 282-*bis* c.p.p., quando descrive la condotta che deve osservare il destinatario della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, utilizza due espressioni: "lasciare immediatamente la casa" ovvero "non farvi rientro" e, dunque, non avvicinarsi. Non senza considerare, inoltre, che una lettura di segno contrario susciterebbe più di un dubbio di frizione costituzionale della norma e dell'intero assetto sistematico della tutela, risultando manifestamente irragionevole che, proprio laddove l'esigenza di tutela si connoti per intensità massima (come nei confronti di chi, nelle fasi di cessazione della relazione affettiva, intenda riaffermare autoritativamente e prepotentemente, nonostante la contraria volontà della persona offesa, la coabitazione intesa come condivisione fisica del domicilio, assieme alla vittima che abbia continuato a dimorarvi), essa risulti irrealizzabile. Può dunque ritenersi che l'operato della Polizia giudiziaria sia stato legittimo e coerente con i presupposti applicativi dell'art. 384 *bis* c.p.p.>>.⁸

Tornando all'allontanamento dalla casa familiare, ai sensi dell'articolo 282 *bis* c.p.p., così recita l'articolo:

<<**1.** Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il Giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.

2. Il Giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di

⁸ Cfr. Cass. Pen., sez. V, sent., (ud. 13/01/2023) 02/02/2023, numero 4572, in https://images.processopenalegiustizia.it/f/sentenze/documento_LERQD_ppg.pdf

lavoro. In tale ultimo caso il prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.⁹

3. Il Giudice, su richiesta del Pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il Giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.

4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga un provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.

5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.

6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 572, 575, nell'ipotesi di delitto tentato, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 583-*quinquies*, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*septies*.1, 600-*septies*.2, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 612, secondo comma, 612-*bis*, del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280, con le modalità di controllo previste dall'articolo 275-*bis* e con la prescrizione di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, dalla casa familiare e da altri luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale caso, il Giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni. Con lo stesso provvedimento che dispone l'allontanamento, il Giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione

⁹ La norma ciò prevede, come letto delle ulteriori prescrizioni, ma nulla vieta di applicare, cumulativamente, la successiva misura ai sensi dell'art. 282 *ter* c.p.p. Nota: sulla possibilità di applicazione di 'misure cumulative' vedasi l'art. 275 co. III c.p.p., ove si parla esplicitamente di 'cumulo'

accerti la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo, il Giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi>>.

La "nuova" misura non custodiale dell'allontanamento dalla casa familiare appartiene al novero dei rimedi strumentali ad una più efficace salvaguardia della persona offesa dal reato. La sua introduzione nel sistema delle misure cautelari ha, come fine, quello di avere a disposizione uno strumento giudiziario rapido, efficace e a carattere intermedio che vada ad apprestare, alla vittima di reati appartenenti alla sfera della violenza domestica, esplicitata nelle svariate manifestazioni che può assumere, una tutela immediata e tempestiva, evitando la reiterazione della condotta ad opera dell'autore. È una misura creata *ad hoc* che si affianca alle altre cautelari, al fine di accordare una maggiore protezione alle vittime di reato, in un bilanciamento di diritti e libertà tra vittima e accusato, che vengono a essere limitati per l'imputato, al fine di offrire maggiore sicurezza e libertà di movimento alla vittima. L'istituto dell'allontanamento dalla casa familiare viene a trovare applicazione ogniqualvolta i rimedi di carattere amministrativo o civilistico¹⁰ non siano stati sufficienti a contrastare il fenomeno della violenza, divenendo così la misura, che più di tutte le altre, risulta in grado di sgretolare e lacerare definitivamente i rapporti tra le persone coinvolte nel nucleo familiare. Appare per questo uno strumento caratterizzato da una maggiore incisività, nonostante si collochi tra la misura che preveda l'obbligo di presentazione periodica alla Polizia giudiziaria, *ex art. 281 c.p.p.* e quella concernente il divieto e l'obbligo di dimora, *ex art. 283 c.p.p.*, inquadrandosi tra i provvedimenti coercitivi più miti, pur potendosi arricchire nelle sue diverse modulazioni di contenuti afflittivi che ne accentuano di fatto la gravità e avendo, quindi, una ridotta incisività sulla 'libertà' della persona ad essa sottoposta, poiché non ne pregiudica la libertà di movimento se non nei modi e nei luoghi stabiliti dal Giudice. La formulazione della norma consente, infatti, di dosarne accuratamente l'afflittività, così da ridurre al minimo indispensabile l'impatto sul prevenuto, che resta libero di lavorare, di continuare la propria vita sociale, di avere cura dei figli, di mantenere vive, per quanto possibile, le relazioni con la famiglia.¹¹ Solo ad ulteriore corollario, anche se esula in parte dal *focus* della presente disquisizione, risulta comunque interessante una recentissima pronuncia giurisprudenziale con cui viene stabilito che <<chi venga accolto a fini di "convivenza familiare" dal possessore legittimo di un alloggio rischia di commettere il reato di violazione di domicilio, previsto dall'articolo 614 del Codice penale, se all'invito a lasciare la casa non si adegui, continuando a permanervi. Infatti, se è vero che lo *ius prohibendi* compete a ogni

¹⁰ Vedasi note 2, 3

¹¹Per un approfondimento, vedasi: https://etd.adm.unipi.it/theses/available/etd-06272018-223544/unrestricted/TESE_COMPLETA_PDF.pdf

componente il nucleo familiare, è anche vero che il diritto di escludere alcuno dalla casa familiare è pienamente esercitabile solo da chi vi abbia titolo a occupare l'alloggio. A fronte di tale permanenza illegittima può essere disposto l'ordine di allontanamento, *ex art. 282 bis c.p.p.*, da quella che va comunque assimilata a casa familiare. Il ricorso respinto dalla Cassazione penale, con la sentenza n. 29742/2024, chiedeva in particolare l'annullamento dell'ordine di allontanamento - dalla casa di edilizia pubblica assegnata a un terzo - dei due ricorrenti. Essi contestavano contemporaneamente anche l'imputazione per violazione di domicilio in quanto ospitati dal titolare dell'appartamento in cambio di assistenza allo svolgimento della sua vita>>.¹² Quest'accenno, solo per sottolineare ulteriormente l'assimilazione o estensione che viene data al concetto di (allontanamento dalla) 'casa familiare', *ex art 282 bis c.p.p.*

3. Criticità.

Si è già anticipato che la norma in questione mette in luce delle problematiche *in re ipsa*. Detto ciò, si palesa, sempre in via prodromica, che non si pongono rilievi dogmatici sulla stessa: per esser ancor più chiari, ben vengano tutte quelle tutele a favore della o delle persone offese vittime di violenza diretta o indiretta. E in questo caso, essendo la violenza di natura economica¹³ una delle

¹² La vicenda. Nel caso specifico vi era stato un accordo a condividere la casa popolare tra l'assegnatario e i due ricorrenti, a fini di assistenza e di compartecipazione alle spese di gestione. Ma mutata poi la volontà dell'assegnatario di proseguire la convivenza i ricorrenti erano divenuti sprovvisti di qualsiasi titolo a proseguire la coabitazione. In effetti, essi avevano chiesto l'inserimento nel nucleo familiare - di chi li aveva invitati a condividere l'abitazione popolare - all'azienda regionale per l'edilizia abitativa, che lo aveva però negato. Da ciò l'inesistenza di un titolo in capo ai ricorrenti, i quali come *extrema ratio* difensiva avevano cercato di far passare il rapporto con la parte offesa come di sublocazione, il che avrebbe affermato un pari diritto delle parti sul domicilio costituito dalla casa popolare e nella quale essi avevano anche posto la loro residenza. La conferma della misura cautelare. L'ordine di allontanamento dalla casa familiare è misura cautelare che può essere applicata anche a chi venga accolto dal titolare del domicilio ai fini di una coabitazione di reciproca assistenza. In quanto il concetto di "familiare" rispetto alla casa va esteso anche a chi lecitamente la condivide come partecipante al nucleo. E siccome la norma dell'articolo 282 *bis* del Codice di procedura penale che prevede l'allontanamento tutela la famiglia da situazioni pregiudizievoli recate da un suo componente tale misura cautelare personale coercitiva ben si può applicare al "coabitante". – P. Rossi, 24/05/2024, in https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/e-violazione-domicilio-restare-casa-chi-vuole-cessare-coabitazione-AGECGyE?refresh_ce=1

¹³ Per un approfondimento, vedasi: <https://dirittodidifesa.eu/la-violenza-economica-contro-le-donne-riflessioni-di-diritto-costituzionale-di-irene-pellizzone/> Nota: il 23/05/24 presso il COA Milano, la Commissione Codice Rosso ha organizzato un evento, dal titolo "La violenza economica", presenti avvocati e magistrati.

declinazioni del *metus*, la circostanza che, su richiesta del Pubblico ministero, l'indagato allontanato *obtorto collo* dalla casa familiare debba comunque provvedere/aiutare al 'mantenimento' (*rectius*, nel caso di mancanza "di mezzi adeguati") i familiari, potenziali - in quanto ricordiamoci che siamo nell'ambito di un procedimento cautelare/indagini preliminari - vittime di reati, è una novella legislativa da accogliere con soddisfazione. La *ratio* di tale previsione normativa dimora nella volontà di ovviare a quanto si verifichi nella realtà concreta: non di rado, infatti, accade che il soggetto allontanato dall'abitazione sia lo stesso membro della famiglia che contribuisca al sostentamento degli altri componenti, con la conseguenza che l'applicazione di una misura cautelare nei suoi confronti, generi per questi ultimi delle perdite dal punto di vista economico. Peraltro, la misura in esame viene prevista, per evitare, come talvolta accade, che si verifichino casi in cui le vittime non denuncino per non rinunciare proprio alla 'sicurezza economica'. Il presupposto applicativo dell'istituto, come si vedrà nel prosieguo, si rinviene nell'assenza di "mezzi adeguati", termine che si ricava dal dettato normativo dell'art. 342 *ter* Codice civile¹⁴, sull'ordine di protezione civilistico, e che non va confuso con il termine "mezzi di sussistenza". < Il concetto di "mezzi adeguati" si distingue da quello di "mezzi di sussistenza", quest'ultimo ricomprendente "solo ciò che è strettamente necessario per la sopravvivenza dei familiari dell'obbligato". In particolare, debbono ritenersi compresi - nell'attuale dinamica evolutiva degli assetti e delle abitudini di vita familiare e sociale - non più e non soltanto i mezzi di sopravvivenza vitale (quali il vitto e l'alloggio), ma altresì gli strumenti che consentano un sia pur contenuto soddisfacimento di altri complementari esigenze della vita quotidiana (ad esempio, abbigliamento, libri di istruzione per i figli minori, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione). Proprio in ragione della differenza tra i "mezzi di sussistenza" e la diversa e più estesa nozione civilistica di "alimenti di mantenimento", secondo il costante orientamento della Suprema Corte, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 570, comma 2, c.p., non vi è interdipendenza tra il delitto in questione e l'assegno liquidato dal Giudice civile in sede di separazione coniugale, in quanto l'illecito penale non ha carattere sanzionatorio dell'inadempimento del provvedimento del Tribunale civile, che fissa l'entità dell'obbligazione, ma "è rapportato unicamente alla sussistenza dello stato di bisogno dell'avente diritto alla somministrazione dei mezzi indispensabili per vivere e al mancato apprestamento di tali mezzi da parte di chi, per legge, vi è obbligato". La nozione di "mezzi adeguati", contenuta nel comma 3 dell'art. 282 *bis* c.p.p. richiama più probabilmente l'omologo presupposto, previsto dall'art. 5 della l. n. 898 del 1970 sul divorzio, poi esteso dalla giurisprudenza anche in tema di "assegno di mantenimento nella separazione dei coniugi". Per determinare l'assegno periodico a carico dell'imputato occorrerà quindi,

¹⁴ Vedasi nota 2

come già affermato dalla giurisprudenza civile in tema di 'ordini di protezione', effettuare una comparazione delle condizioni patrimoniali e reddituali dei coniugi durante la convivenza, destinata ad assicurare, per quanto è possibile, la conservazione del medesimo tenore di vita normalmente goduto nelle more del matrimonio>>.¹⁵ Ma, sempre ad avviso dello scrivente, restano comunque delle ulteriori perplessità.

I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 282 *bis* c.p.p. così espressamente statuiscano: <<**3.** Il Giudice, su richiesta del Pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il Giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo. **4.** I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga un provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.¹⁶ **5.** Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario e viene revocato se la convivenza riprende>>.

Ebbene è un obbligo accessorio ipotetico, aggiuntivo e complementare alla misura cautelare già adottata, su espressa richiesta dell'accusa - e indubbiamente su impulso della persona offesa - applicabile nel caso di "privazione dei mezzi adeguati", sulla falsariga di quanto previsto dall'art. 342 *ter* c.c.,¹⁷ intervenuta in seguito all'allontanamento della persona indagata, che,

¹⁵ Cfr. C. Minnella, "L'assegno di mantenimento disposto dal giudice penale: contributo agli artt. 282 *bis* comma 3 e 291 comma 2 *bis* c.p.p." in *edicolaprofessionale* 2/2010, https://edicolaprofessionale.com/bd/riviste/03/303/7811303_FADI_00135001_2_010_02_0199.pdf

¹⁶ Comma modificato dall'art. 5, co. 2 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149. Le parole "sull'ordinanza prevista dall'art. 798 del Codice di procedura penale ovvero altro" sono state sostituite dalle parole "un". Ai sensi dell'art. 36, co. 1 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149, la modifica si applica a decorrere dal 28/02/2023

¹⁷ Cfr. Art. 342 *ter* cod. civ.: <<(.) il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e

per assioma, era anche quella che provvedeva al supporto economico domestico. In questo caso l'organo giudicante andrà a determinare specificatamente il suo ammontare, il *quantum* del c.d. assegno, "tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato". Come si suole dire *nulla quaestio* sulla condizione oggettiva o documentale circa la fotografia reddituale che il Giudice dovrà inevitabilmente compiere, pur ponendosi la domanda in merito a chi spetti effettivamente tale verifica: per esser più chiari, ci si pone il dubbio se dovrà essere il Pubblico ministero a produrre i documenti fiscali, allorché avanzi tale istanza (immaginando comunque che sia la p.o. che, nel darle impulso, allegghi debita documentazione), ovvero sia direttamente l'organo giudicante ad avere, *in primis*, la possibilità di accedere a tali informazioni sensibili e, successivamente, le verifichi esso stesso. Sul punto si presume, con un certo margine di certezza, che tale onere spetterà inevitabilmente al Pubblico ministero. In seconda istanza si parla di una contestuale valutazione, sempre da parte del Giudice, in questo caso "tenuto conto" anche "delle circostanze (..)". Si ritiene sia questa una 'formula di stile', ovvero un contenitore vuoto che andrà riempito, per seguire la metafora utilizzata, attraverso il concetto di discrezionalità di cui gode il Magistrato nell'atto delle sue decisioni. Sarà dunque una valutazione ponderata del Giudice, pur motivata, in base alla situazione e alle variabili presenti caso per caso - in uno con la valutazione dei redditi dell'obbligato - che verrà compiuta per quantificare effettivamente l'assegno.

Il comma quarto specifica che tale provvedimento di natura economica può essere assunto anche in un secondo momento, ovvero in seguito all'applicazione della misura genetica. Lo scrivente, poc'anzi, ha deliberatamente indicato questa ipotesi aggiuntiva con una formula latina (*quid pluris*). Ma, a ben riflettere, di cosa effettivamente si tratta? Che natura (giuridica) ha tale ulteriore prescrizione? È, forse, da considerarsi un aggravio della misura o un provvedimento semplicemente ancillare alla stessa? Il dubbio non si ritiene sia di poco conto, stante le implicazioni (*melius*, conseguenze) che ne possono derivare dalla sua mancata ottemperanza o in caso di trasgressioni. Si ragioni per ipotesi. Nel caso, ad esempio, di applicazione della misura degli arresti domiciliari, ai sensi dell'articolo 284 c.p.p., il comma terzo prevede che: <<Se l'indagato/imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita (..), il Giudice può autorizzarlo ad assentarsi (..) per provvedere alle suddette esigenze (..)>>. Nell'ipotesi in cui l'indagato violi le prescrizioni imposte con l'applicazione della misura genetica degli arresti domiciliari, questa può essere revocata, nonché si potrebbe rispondere dello specifico delitto di evasione, ai sensi dell'articolo 385 del codice penale: e,

prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante>>

questo, nel caso di violazione del comma primo dell'articolo 284 c.p.p. Contestualmente, però, anche la mancata ottemperanza di tale concessione (*rectius*, di tale 'modalità di applicazione', come definita dalla giurisprudenza¹⁸) prevista dal comma terzo dell'art. 284 ha, come conseguenza ipotetica, sia la revoca di tale provvedimento, sia un aggravio ai sensi dell'articolo 276 c.p.p., sia l'ipotesi residuale della contestazione del delitto di evasione, come sancito anche qui da varie pronunce giurisprudenziali.¹⁹ Per concludere sul punto, il provvedimento di diniego (o di concessione) all'indagato dell'autorizzazione ad assentarsi dal luogo degli arresti domiciliari risulta comunque inoppugnabile: contro di esso, invero, non è prevista impugnazione alcuna, né può ritenersi ammissibile il ricorso per Cassazione in quanto non decide sulla libertà personale ma si limita a regolare le modalità di esecuzione della misura cautelare, ossia di un beneficio che non si configura come diritto dell'imputato.²⁰ Tornando alla nostra analisi, l'indagato che non ottemperi alla prescrizione del Magistrato in ordine all'ingiunzione periodica di un assegno, di cosa potrebbe rispondere? L'articolo 276 del Codice di procedura penale, poc'anzi citato, stabilisce le sanzioni nelle ipotesi di trasgressione alle prescrizioni imposte ('provvedimenti in caso di trasgressioni alle prescrizioni imposte', nell'alveo delle misure cautelari personali): provvedimenti che possono prevedere, di norma, una cosiddetta *c.d. reformatio in peius*. Il Giudice, infatti, nel caso di inosservanza può ordinare la sostituzione della misura, ovvero il cumulo con altra più grave (al di fuori, però, delle ipotesi delineate dall'articolo in questione, oltre a quelle di cui all'art. 307 c.p.p., non sono consentite né l'imposizione aggiuntiva di ulteriori prescrizioni non espressamente contemplate, né l'applicazione congiunta di due distinte misure, anche se tra loro astrattamente compatibili). Come potrebbe dunque

¹⁸ Cfr. Cass. Pen., sez. VI, sent. n. 35388/2003

¹⁹ Cfr. Cass. Pen., n. 10256/1999: <<Allorché il regime di arresti domiciliari preveda la possibilità di allontanarsi dal domicilio per soddisfare determinate esigenze, previo avviso all'Autorità, risponde del delitto di evasione il detenuto che si allontana dal luogo degli arresti domiciliari nell'orario previsto e per lo scopo autorizzato, ma senza dare il prescritto avviso all'Autorità, non costituendo l'adempimento in questione una mera prescrizione modale, ma una vera e propria condizione di efficacia dell'autorizzazione finalizzata ad evitare che il soggetto, fruendo con incontrollata discrezionalità dell'autorizzazione, possa in realtà sottrarsi all'attività di controllo>>; nello stesso senso, Cass. Pen., n. 35681/2019: <<Integra il reato di evasione e non una trasgressione alle prescrizioni imposte, sanzionabile ex art. 276 cod. proc. pen., la condotta di chi, essendo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con autorizzazione ad assentarsi nel corso della giornata, si allontani dal luogo di detenzione in un arco temporale inconciliabile con la fascia oraria prefissata dall'Autorità Giudiziaria nel provvedimento cautelare>> - in brocardi.it, voce. art. 284 cod. pen.

²⁰ Cfr. Cass. Pen., sez. VI, sent. 3942/1995 (e segg.)

procedere il Magistrato nel caso di ispecie? È un quesito, ad avviso dello scrivente, di non facile risoluzione. Sempre per seguire il paragone con l'esempio compiuto degli arresti domiciliari - e lo specifico delitto di evasione, peraltro non applicabile, *ab origine*, in questo caso in quanto l'allontanato non è un detenuto - l'articolo 387 *bis* del codice penale (violazione dei provvedimenti di allontanamento della casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) prevede la punibilità del trasgressore nel caso di violazione degli articoli 282 *bis*, 282 *ter* e 384 *bis* c.p.p., con la reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi. Stessa pena prevista per colui che elude l'ordine di protezione (civilistico) previsto dall'articolo 342 *ter*, primo comma, del Codice civile²¹, ovvero <<un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio²²>>. Ma anche qui, come *ictu oculi* risulta evidente, si parla di una violazione 'completa' o 'totalitaria' per così dire, della misura applicata ex art. 282 *bis* c.p.p.: e, comunque, non viene fatta espressa e specifica menzione dell'ipotesi in esame, ossia quella prevista dal comma terzo dell'art. 282 *bis* c.p.p. (nota: neppure, peraltro, nel già citato articolo 276 c.p.p.). Dunque il dubbio rimane: se non si ottemperi all'obbligo di dazione dell'assegno familiare, l'unica soluzione tecnica senza peraltro ulteriori 'conseguenze giuridiche' per l'interessato, risulta essere - ad avviso dello scrivente - quella prevista dalla parte finale del comma terzo dell'art. 282 *bis* c.p.p., e cioè: <<(..) il Giudice può ordinare, se necessario (nota: traducibile, in caso di inottemperanza) che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo>>. Trattasi di una norma mutuata dall'art. 156, comma 6, c.c., la quale prevede, in caso di inadempienza, che il Tribunale civile possa ordinare a terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto. Solo a corollario si ritiene certo che, la persona (*melius*, l'obbligato) che non ottemperi all'ordine del Giudice di corrispondere tale assegno, non sarebbe passibile neppure

²¹ Il presente articolo è stato inserito con la L. n. 154/2001 (ed unitamente all'art. 342 *bis* costituiscono il Titolo IX *bis* disciplinante i c.d. 'Ordini di protezione contro gli abusi familiari'). In esso si prevede che il Giudice possa impartire provvisori ordini di protezione avverso situazioni di grave pregiudizio causate da un coniuge o altro convivente che, in diversi casi, restavano nell'ombra per timori vari o soluzioni meno congeniali (come la separazione personale), salva sempre la tutela penale. La disciplina relativa agli ordini di protezione contro gli abusi familiari, come visto, è relativamente recente, in quanto introdotta con la Legge 4 aprile 2001, n. 154, a seguito della quale il Codice civile è stato arricchito degli artt. 342 *bis* e *ter*, mentre nel Codice di procedura civile ha visto la luce l'art. 736 *bis*.

²² Articolo modificato dall'art. 9, co. 1, lett. a), della L. n. 168/2023

d'imputazione ai sensi dell'articolo 570 (e 570 *bis*) del Codice penale e neppure per l'ipotesi prevista dall'articolo 388 Codice penale.

Passando ad un altro segmento dell'analisi, come si è già descritto, questo provvedimento di natura economica (*melius*, questa misura a carattere patrimoniale), inserito nel comma terzo dell'art. 282 *bis* c.p.p. – che, si ripete, può essere assunto su esplicita richiesta (quindi non *ex officio*), anche successivamente al provvedimento genetico/principale – perde di efficacia sia nel caso di revoca della misura (nota: si aggiunga, altresì di annullamento), sia qualora sopravvenga una disposizione del Giudice civile in merito agli specifici rapporti economico-patrimoniali tra coniugi ovvero di mantenimento dei figli (sia, come previsto, ai sensi degli artt. 299 e 300 Codice di procedura penale). Quindi una pronuncia del Giudice civile in questa materia di sua stretta competenza prevarrà sulla decisione/provvedimento temporaneo del Giudice penale. Così come, con altra ipotesi, il provvedimento (penale) può comunque essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario o se la convivenza riprende: in quest'ultimo caso verrà revocato. Analizzando il concetto di 'modifica delle condizioni', si può presumere che le tali modifiche possano intervenire sia *in melius* che *in peius* per l'obbligato: o sempre, per usare un'altra formula latina, *melius re perpensa*, ovvero meglio valutata la situazione, da parte del Giudice, sia in senso positivo sia negativo nelle ipotesi di mutamenti delle condizioni dell'obbligato ma anche del beneficiario (ad esempio se quest'ultimo produca del reddito attraverso una *neo* attività lavorativa).

L'articolo 291 del Codice di procedura penale, al comma 2 *bis*, così recita: <<In caso di necessità o urgenza, il Pubblico ministero può chiedere al Giudice, nell'interesse della persona offesa, le misure patrimoniali provvisorie di cui all'articolo 282 *bis*. Il provvedimento perde efficacia qualora la misura cautelare sia successivamente revocata>>. Il Legislatore del 2001, nell'inserire questo comma, a differenza dell'articolo 282 *bis*, ha espressamente incluso i lemmi 'urgenza e necessità'. Non se ne comprende, però, fino in fondo la ragione sottostante, in quanto sembra quasi una dicotomia tra la situazione di 'rimanere privi di mezzi adeguati' e appunto la 'necessità e urgenza' che, solitamente, tende a rappresentare un caso di natura eccezionale: soprattutto, richiamando il comma 2 *bis* dell'art 291 l'articolo 282 *bis* e non – ovviamente – l'ipotesi di cui all'art. 384 *bis* c.p.p. (che, non a caso, delinea una situazione eccezionale 'd'urgenza'). Forse, in ultima analisi, potrebbe presupporci che, l'inserimento del comma 2 *bis* nell'art. 291, sia stato fatto per evidenziare che il Pubblico ministero possa richiedere ed ottenere dal Giudice, benché incompetente, anche i provvedimenti patrimoniali di cui al 282 *bis*: l'aggiunta era forse resa necessaria dal riferimento nel comma 2 unicamente alla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., al cui soddisfacimento doveva ricollegarsi la situazione d'urgenza. Nel significato così attribuito al comma 2 *bis* i "casi di necessità e d'urgenza" potrebbero -

altra ipotesi - avere riguardo solo alle condizioni economiche delle persone offese che, altrimenti, per effetto del provvedimento dispositivo dell'allontanamento, *ex art. 282 bis*, da parte del Giudice incompetente, perderebbero subito i mezzi di sussistenza, in attesa di ottenere poi dal Giudice effettivamente competente l'ordine di pagamento dell'assegno periodico.²³

Un successivo rilievo, seppur in apparenza banale, riguarda il fatto che, parallelamente all'articolo 282 *bis* c.p.p., è presente anche l'ipotesi prevista dall'art. 282 *ter* c.p.p. ('divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa'). Potrebbe accadere che, ad abbandonare l'immobile 'familiare' comune, sia però la persona offesa. In tal caso, presenti i delitti sottostanti e le condizioni di applicabilità tali da prevedere l'applicazione delle misure cautelari, non si applicherebbe all'indagato l'art. 282 *bis* c.p.p. (ma, più probabilmente, l'ulteriore ipotesi normativa, *ex art. 282 ter*). Comunque, al di fuori di quest'ultimo rilievo, quello che si vuole segnalare sta nel fatto che, se si allontanasse volontariamente la p.o., non potrebbe comunque applicarsi, ad avviso dello scrivente, il comma terzo (e ss.) dell'articolo 282 *bis* c.p.p.

Ci si chiede, infine, se l'ammontare dell'assegno, in seguito ad una decisione ponderata del Magistrato, possa esser - come dire - utilizzata (*melius*, strumentale) poi in altra sede, quella civile naturalmente, dalla persona offesa per le statuizioni di natura patrimoniale-civilistiche in seno ad un procedimento di separazione/divorzio.

4. Conclusioni.

Come si è potuto leggere, questo 'potere' (*rectius*, facoltà) d'imporre un'obbligazione alimentare concessa dal Legislatore al Giudice penale in una materia non di sua stretta competenza suscita delle perplessità che non vengono comunque superate dal 'buonsenso' per così dire sotteso alla volontà, sempre del Legislatore, di attribuire all'organo giudicante penale prerogative che esulano dalle sue competenze. Resta il fatto che, si ripete, tutto ciò che può estendere una tutela alle persone offese, in determinati ambiti, è da accogliere con giubilo. Ma appare quasi una forzatura la scelta compiuta in questo specifico caso. Ad ogni buon modo, si riportano delle ulteriori riflessioni che accomunano e suffragano il presente personale 'scetticismo giuridico'. <<Lascia, tuttavia, perplessi l'attribuzione al Giudice penale del compito di disporre su tali aspetti economici. Non si comprende quale attinenza e rapporto di strumentalità posseda la misura patrimoniale in oggetto, con le esigenze cautelari volte a salvaguardare l'accertamento dei fatti di violenza familiare per cui si procede ed alla reiterazione di delitti della stessa specie. Appare evidente, infatti, che la misura patrimoniale non costituisca un argine alla reiterazione di delitti della stessa specie né un freno

²³ Nello stesso senso, D. Rusconi, in <https://www.diritto.it/wp-content/uploads/old2022/articoli/famiglia/rusconi.html>

al rischio di attentati alla genuinità della prova; anzi, in alcuni casi, potrebbe andare in direzione opposta alle esigenze che si vogliono salvaguardare, in quanto l'inclinazione collerica dell'indagato allontanato potrebbe aumentare con l'ulteriore limitazione della sua libertà economica. Inoltre, la corresponsione dell'assegno periodico potrebbe fungere da 'arma di ricatto' ai fini di una ritrattazione dibattimentale della vittima in ordine alle violenze subite. In dottrina si è parlato, a tale proposito, di "uso improprio della giurisdizione penale", essendo il provvedimento totalmente slegato dai consueti presupposti cautelari che giustificano il potere del Giudice d'imporre obblighi e prescrizioni all'imputato; e definitiva, attraverso la facoltà concessa al Giudice dall'art. 282 *bis*, comma 3, c.p.p., fa ingresso nel sistema penale non tanto una logica di tutela delle vittime nel procedimento penale, quanto piuttosto 'uno strumentario funzionale a una tutela realizzata mediante il processo penale'. Prima dell'ingresso nel nostro ordinamento dell'art. 282 *bis* c.p.p., una volta denunciato il coniuge o convivente violento era il Giudice civile, in sede di ricorso per separazione o ex art. 317 *bis* c.c., a disporre (sull'assegnazione della casa familiare e) sul mantenimento del nucleo superstite. Ma poiché, nelle more dei procedimenti appena indicati, poteva (e può) trascorrere un notevole lasso di tempo, il Legislatore ha previsto che, nell'attesa di tali provvedimenti, per non lasciare i familiari in difficoltà economiche - rinunciando, in tal guisa, dal denunciare le violenze domestiche subite -, il Giudice penale, oltre ad allontanare dalla casa il familiare maltrattante, possa ingiungere all'indagato il pagamento dell'assegno periodico. Quest'ultimo, per espressa disposizione dell'art. 282 *bis*, comma 3, c.p.p., "ha efficacia di titolo esecutivo", potendo così i beneficiari attivare il ricorso alla procedura civile dell'esecuzione forzata. Risulta evidente che la misura patrimoniale ha carattere "provvisorio" e funzione meramente "anticipatoria" delle disposizioni patrimoniali impartite dal Giudice civile. (..) Vista la genericità della norma, si ritiene che tra gli altri provvedimenti del Giudice civile debba ricomprendersi anche l'ordine di protezione disciplinato dall'art. 342 *ter*, comma 2, c.c., se relativo al coniuge o ai figli, nonostante il relativo decreto assumano veste provvisoria e non definitiva. Dunque, il "Giudice naturale" della regolamentazione di tali aspetti è quello civile, il cui provvedimento viene anticipato in via provvisoria dal Giudice penale (che, come vedremo, applicherà la disciplina ritagliata dalla normativa e dalla giurisprudenza civilistica). Al fine di evitare possibili sovrapposizioni di procedure nella fase applicativa dei provvedimenti patrimoniali, sembra necessaria una costante e tempestiva comunicazione delle relative informazioni tra gli organi giudiziari interessati. A conferma della provvisorietà della prescrizione patrimoniale, si prevede che, se la convivenza riprende, l'assegno periodico viene revocato (art. 282 *bis*, comma 5 c.p.p.). Da un punto di vista formale, sembra trattarsi di un'ipotesi alquanto teorica, posto che la ripresa della convivenza pare concretamente realizzabile solo laddove venga



revocata la misura dell'allontanamento, ma in tal caso le disposizioni a contenuto patrimoniale vengono meno come stabilisce il precedente comma 4. In pratica vi possono essere dei casi in cui, pur essendo in vigore l'ordinanza cautelare di allontanamento dalla casa familiare, la ripresa della convivenza sia stata decisa, ad esempio, dai coniugi o conviventi in occasioni dell'accesso nel tetto domestico, autorizzato, ex art. 282 bis, comma 1, ultimo cpv., dal Giudice per consentire all'indagato di esercitare il diritto di visita con i figli minori. Tuttavia, non si esclude, poiché molte volte le relazioni familiari o di convivenza sono così complesse ed ambivalenti, che la dipendenza psicologica, oltre che economica della vittima, su cui il rapporto spesso si regge, potrebbe indurre la persona offesa a riprendere la convivenza anche in assenza di un superamento effettivo del conflitto, rischiando così di compromettere le esigenze cautelari poste a fondamento del provvedimento restrittivo di allontanamento. Ebbene, in questi casi è opportuno che il Giudice provveda a controllare se la ripresa della convivenza sia solo formale - determinata dalle esigenze economiche della persona offesa, legata anche alla mancata corresponsione dell'assegno - permanendo così inalterate le esigenze cautelari poste alla base dell'allontanamento dalla casa familiare (..) > >.²⁴

²⁴ Cfr. C. Minnella, "L'assegno di mantenimento disposto dal giudice penale: contributo agli artt. 282 bis comma 3 e 291 comma 2 bis c.p.p." in *edicolaprofessionale* 2/2010, https://edicolaprofessionale.com/bd/riviste/0RW/03/303/7811303_FADI_00135001_2_010_02_0199.pdf; Nota: per un ulteriore approfondimento, F. Roia, *Commento alla legge n. 154 del 4 aprile 2001, Misure contro la violenza nelle relazioni familiari*, 2003, fascicolo 2002/1, in *Rivista Maltrattamento e abuso all'infanzia*, Vol 4 n. 1, aprile 2002, (anteprema) in https://www.francoangeli.it/Area_RivistePDF/getArticolo.ashx?idArticolo=17819